Istruzioni di compilazione

Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:

Lo straniero titolare di un VISTO di tipo "D" di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, missione, studio o religiosi che intende portare la famiglia al seguito, può richiedere il NULLA OSTA per familiare al seguito per:

1. **coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;**
2. **figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;**
3. **figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;**
4. **genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.**

- Per le persone di cittadinanza italiana i **documenti equivalenti alla carta d'identità** secondo la disposizione di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:
  - *il passaporto*
  - *la patente di guida*
  - *la patente nautica*
  - *il libretto di pensione*
  - *il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici*
  - *il porto d'armi*
  - *le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*

Per le persone di cittadinanza straniera i **documenti equivalenti al passaporto** sono:

- *Documento di viaggio per apolidi*
- *Documento di viaggio per rifugiati*
- *Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)*
- *Lasciapassare delle Nazioni Unite*
- *Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO*
- *Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale*
- *Documento di navigazione aerea*
- *Carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea*
- *Carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'"Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957)*

All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- **marca da bollo di euro 14,62** da incollare sul modulo di richiesta di nulla osta;
- **originale della marca da bollo di Euro 14,62** *i cui estremi sono stati indicati nella domanda e da apporre sulla domanda medesima;*
- **delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di Nulla Osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto un visto tipo "D", tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'Estero;**
- **fotocopia di un documento personale del delegato;**
- **fotocopia dei documenti degli stranieri che devono beneficiare del nulla osta;**
- **fotocopia del Nulla Osta Preventivo al lavoro (se trattasi di lavoro subordinato o autonomo);**
- **dichiarazione del datore di lavoro /della Società, riguardante il reddito, se trattasi di ingresso per lavoro subordinato;**
- **se il reddito è percepito all'estero la dichiarazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana competente;**
- **in caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche la documentazione relativa al reddito del familiare stesso.**
- **dichiarazione dell'Ente o dell' Organizzazione attestante la natura e/o la durata della missione (se trattasi di visto per missione);**
- **dichiarazione dell'Università o dell'Ente attestante la natura e la durata dello studio (se trattasi di visto per studio);**
- **dichiarazione dell'Ordine Religioso attestante la natura e/o la durata del soggiorno (se trattasi di visto per motivi religiosi);**

NOTA BENE:

- *Il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.*
- *Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.*
- *Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.*

Per il 2009 l'importo dell'assegno sociale è stato fissato a Euro 5317,65 (i parametri di reddito sono suscettibili di aggiornamento).
Ad esempio, per il ricongiungimento del coniuge, occorre percepire un reddito di importo pari ad almeno Euro 7976,48 (5317,65 + 2658,83)

PER L'ALLOGGIO:

- **certificato attestante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali** *(originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l'Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza);*
- **se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su mod. "T 2", attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti**
- **in caso di richiesta di nulla osta al seguito a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito***:*
  - da una **dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su mod. "T 1"** (originale e fotocopia),
  - da **copia del contratto di locazione/comodato/proprietà** di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

PER LA SITUAZIONE FAMILIARE:

una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico competente la **certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario***,* debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte dei familiari per i quali è richiesto il nulla osta, all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.

Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

NOTA BENE:

Per il ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni è richiesta una assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Sportello Unico si riserva di richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare i requisiti stabiliti dalla legge.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all'autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.